

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5834 del 13/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MODENA, via EMILIA EST n. 1163, richiesta dalla ditta FERRARI SPA - stab. SCAGLIETTI LASTRATURA per l'attività di costruzione automobili e corse, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n. 191219/2025/201 Prat. Sinadoc n. 21759/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6068 del 13/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MODENA, via EMILIA EST n. 1163, richiesta dalla ditta FERRARI SPA - stab. SCAGLIETTI LASTRATURA per l'attività di costruzione automobili e corse, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n. 191219/2025/201

Prat. Sinadoc n. 21759/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 452 del 27/01/2025 con validità fino al 31/05/2038;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Modena protocollo SUAP n. 191219/2025 e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.111198 del 19/06/2025 dalla ditta **FERRARI SPA** (P.IVA. 00159560366), con sede legale via Emilia Est n. 1163, Modena, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di costruzione automobili e corse svolta presso lo **stabilimento SCAGLIETTI LASTRATURA** ubicato in **via EMILIA EST n. 1163** Comune di **MODENA** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (proseguimento senza modifiche)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";

- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
- Delibera dell'Assemblea Consortile n.9 del 24 luglio 2006 - approvazione del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 123555 del 09/07/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, protocollo n. 300005 del 30/07/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 138004 del 31/07/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 144210 del 08/08/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni

alle emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **FERRARI SPA** (P.IVA. 00159560366) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo **stabilimento SCAGLIETTI LASTRATURA** ubicato in Comune di **MODENA via EMILIA EST n. 1163**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Modena
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Modena

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue di dilavamento e acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura";
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Modena (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);

- acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
- 5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A., dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto;
- 6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con determinazione DET-AMB-2025-452 del 27/01/2025 con **validità fino al 31/05/2038**, rilasciata dal SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
- 7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- 8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 11. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 21759/2025

ALLEGATO A

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico in pubblica fognatura di:

- acque reflue industriali assimilate alle domestiche
- acque reflue di dilavamento

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI MODENA**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **FERRARI SPA**, presso lo stabilimento **SCAGLIETTI LASTRATURA** sito in **via EMILIA EST n. 1163** a **MODENA**, svolge l'attività di costruzione automobili e corse.

In merito agli scarichi presenta la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fosse biologiche, e le acque reflue domestiche provenienti dalla mensa, previo trattamento in pozzetto degradatore, sono convogliate nel canale Fossa Monda che è considerato parte integrante del sistema fognario comunale; le acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'area Menabue sono scaricate in pubblica fognatura previo passaggio da fossa biologica con punto di allaccio nella condotta a lato di via Cavalli;
- le acque meteoriche ricadenti sullo stabilimento sono convogliate nel canale Fossa Monda e nella pubblica fognatura di via Cavalli;
- le acque meteoriche ricadenti sull'area adibita ad isola ecologica, previo trattamento in continuo con impianto costituito da una vasca di disoleazione, sono convogliate nel canale Fossa Monda;
- le acque reflue provenienti dagli impianti tecnici (addolcitore e condense UTA) sono convogliate nel canale Fossa Monda e nella pubblica fognatura di via Cavalli.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate mediante impianto costituito da una vasca di disoleazione sono classificabili come "Acque reflue di dilavamento".

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue provenienti dall'addolcitore e dalle condense UTA confluenti in pubblica fognatura mediante gli scarichi di cui sopra sono classificate come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto e mediante emungimento da pozzo privato.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 452 del 27/01/2025;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente agli scarichi idrici;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da HERA SPA, protocollo n. 102237 del 11/11/2021 ed acquisito agli atti di ARPAE con protocollo n.173934 del 11/11/2021;

SI CONFERMA quanto già in precedenza autorizzato in materia di scarichi idrici, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **FERRARI SPA**, per lo stabilimento **SCAGLIETTI LASTRATURA** localizzato in **via EMILIA EST n. 1163**, comune di **MODENA**, è **autorizzato a scaricare le acque reflue industriali assimilabili alle domestiche e le acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura**, in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.
2. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento del piazzale dell'isola ecologica nel canale Fossa Monda deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
3. Gli scarichi delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche (condense UTA e addolcitore) devono rispettare continuativamente i limiti quali-quantitativi previsti dalla tabella 1 della DGR 1053/2003, mentre i parametri o le sostanze non indicate nella stessa, qualora siano presenti, devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere verificato prima di ogni trattamento depurativo. Nello scarico non devono essere presenti liquidi refrigeranti di qualsiasi natura.
4. I valori limite di cui ai punti 2, 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
5. Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
6. I pozzetti di prelievo campioni posti a monte degli impianti di trattamento delle acque reflue devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
7. Il gestore della ditta deve provvedere con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.
8. I fanghi risultanti dalla vasca di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.

9. Le acque derivanti dalle cabine di revisione sono riciclate, stoccate e infine conferite per lo smaltimento a ditta autorizzata.
10. Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
11. E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
12. L'esercizio nell'insediamento di attività diversa comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e/o conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente per l'eventuale modifica di quanto autorizzato.
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE Modena, al Comune di Modena e ad HERAacquamodena srl Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **FERRARI SPA**, presso lo stabilimento **SCAGLIETTI LASTRATURA** sito in via **EMILIA EST n. 1163** a **MODENA**, svolge l'attività di costruzione automobili e corse.

La domanda è relativa ad una modifica dell'impianto; in particolare vengono introdotte 2 nuove materie prime a base solvente per attività di ricerca difetti sulla scocca da impiegare nelle emissioni esistenti E3/E54/E120, relative a cabine di revisione/discatura. L'applicazione viene effettuata manualmente tramite pezze.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: **E4-E8, E12, E14, E16-E23, E25-E27, E30-E32, E34-E37, E39-E51, E53, E55-E56, E59, E61, E63-E82, E84-E86, E88-E119**;
- la modifica dei seguenti punti di emissione: **E3, E54, E120**
- è inoltre presente n. 1 gruppo elettrogeno a gasolio PTN 125,4 KW (utilizzo emergenziale) - art. 272 c. 1 attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

e il seguente consumo di materie prime:

- | | | |
|------------------------------|--------|----------|
| - Materiale per saldatura | 18,5 | t/anno; |
| - Adesivi incollaggio scocca | 140 | kg/anno; |
| - Gas Argon per saldatura | 31.750 | kg/anno; |
| - Prodotti a base solvente | 2.500 | l/anno. |

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 452 del 27/01/2025;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, protocollo n. 300005 del 30/07/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 138004 del 31/07/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 144210 del 08/08/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; in cui si evidenzia che:
 - nella relazione tecnica allegata alla domanda di modifica AUA l'azienda riporta che oltre all'impiego delle nuove materie prime in cabine aspirate se ne prevede l'utilizzo anche "in alcune aree di controllo qualità". In mancanza di indicazioni sulle aspirazioni presenti in queste aree si rimanda alla valutazione dell'azienda Ausl su eventuali problematiche di carattere igienico-sanitario;
 - per le emissioni E3, E54 e E120 in fase di messa a regime si richiede la determinazione dei COV

(C-tot): sebbene il CRIAER individuato non preveda autocontrolli/limiti per questo parametro, occorre verificare la reale emissione di COV di queste emissioni una volta introdotte le nuove materie prime a base solvente.

VISTE le considerazioni contenute nei pareri acquisiti in precedenti istruttorie:

- relativamente ai punti di emissione E116, E117, E118, E119, E120 ogni cabina di rettifica è dotata di due filtri che convogliano due flussi separati derivanti rispettivamente dall'attività di discatura e dall'aria di ricircolo cabina, uniti in unico camino di uscita a valle dei filtri.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emi n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E3	Impianto Rep. Linea 12 cilindri - CABINA DI REVISIONE + SALDATRICI + RICERCA DIFETTI SCOCCA	18.000	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	Filtro a tasche pieghettate	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E4	Impianto Rep. "LINEA SERIE SPECIALI" - SALDATRICI-PUNTATRICI	1.400	9(*)	saltuaria	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E5	Impianto Rep. Linea 12 cilindri - CABINA DI REVISIONE	12.000	9	8	Polveri totali	10	Filtro a tasche pieghettate	Annuali
E6	Impianto Rep. "PROTOTIPI" SALDATRICI-PUNTATRICI	1.400	9(*)	saltuaria	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E7	Impianto Rep. Linea 8 cilindri - SALDATRICI	4.500	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		

Emi n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E8	2 CALDAIE A GAS NATURALE 387 kW cad	T.N.	5	24	Polveri totali	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150		
E12	Impianto Rep. Linea 12 cilindri - BRACCIO SALDATURA	1.400	9	1/2	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E14	Impianto Rep. Attrezzzeria - CALDAIA A GAS NATURALE 98,8 kW	140	5	24	Polveri totali	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150		
E16- E17	Impianto Rep. Attrezzzeria - CALDAIE A GAS NATURALE 98,8 kW cad	140	5	24	Polveri totali	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150		
E18	Impianto Rep. "PROTOTIPI" SALDATRICE (n. 2 bracci)	1.500	9(*)	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E19	Impianto Rep. Attrezzzeria CALDAIA A METANO 98,8 kW	140	5	24	Polveri totali	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150		
E21- E22	Impianto Rep. Attrezzzeria - CALDAIE A GAS NATURALE 98,8 kW cad	140	5	24	Polveri totali	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150		

Emi n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E23	Impianto Rep. Linea 12 cilindri - SALDATRICI PUNTATRICI	3.500	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	filtro a tasche pieghettate	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E25- E26	Impianto Rep. Capannone Centrale - CALDAIE A GAS NATURALE 327 kW cad	460	9	24	Polveri totali	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150		
E27	Impianto Rep. Capannone Centrale - CALDAIA A GAS NATURALE 327 kW	460	9	24	Polveri totali	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150		
E30	Impianto Rep. Capannone Centrale - CALDAIA A GAS NATURALE 327 kW	460	9	24	Polveri totali	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150		
E31	Impianto Rep. Linea 12 cilindri - CABINA REVISIONE	15.000	9	8	Polveri totali	10	filtro a tasche pieghettate	Annuali
E32	Impianto Rep. Capannone Centrale CALDAIA A GAS NATURALE 327 kW	460	9	24	Polveri totali	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150		
E34	Impianto Rep. "PROTOTIPI" - SALDATRICI (n. 1 braccio)	1.500	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E35	Impianto Rep. "PROTOTIPI" - SALDATRICI (n. 1 braccio)	1.500	9(*)	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		

Emi n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E36	Impianto Rep. "PROTOTIPI"- SALDATRICI (n. 2 bracci)	3.000	9(*)	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E37- E39- E40- E41	Impianto Rep. Capannone Centrale - CALDAIE A GAS NATURALE 327 kW cad	460	9	24	Polveri totali	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150		
E42	Impianto Controllo Qualita' Linee 8/12 cilindri - CABINA CONTROLLO QUALITA'	13.000	9	4	Polveri totali	10	Filtro a cartucce	Annuali
E43	Impianto Rep. Capannone Centrale - CALDAIA A GAS NATURALE 327 kW	460	9	24	Polveri totali	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150		
E44	Impianto Controllo Qualita' Linee 8/12 cilindri - SALDATRICI (n. 2 bracci)	3.000	9	4	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E45	Impianto Rep. Linea 8 cilindri - SALDATURA BRACCI OP 10-20	6.800	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E46	Impianto Rep. Linea 8 cilindri- SALDATURA CAPPA OP40	15.000	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E47	Impianto Rep. Linea 8 cilindri - SALDATRICI (6 bracci)	6.800	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		

Emi n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E48	Impianto Rep. Linea 8 cilindri – SALDATURA OP 40	15.000	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E49	Impianto Rep. Ferratura 8 cilindri - SALDATRICI (1 braccio)	1.500	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E50	Impianto Rep. Ferratura 8 cilindri - SALDATRICI (1 braccio)	1.500	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E51	Impianto Rep. Linea 8 cilindri- SALDATURA CAPPA OP 70	9.300	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E53	Impianto Rep. Revisione-Ferrat ura 8 cilindri - CABINA DISCATURA OP 130-30	26.000	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	Filtro a cartucce	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E54	Impianto Rep. Revisione 8 cilindri - CABINA DISCATURA OP 50-60 +RICERCA DIFETTI SCOCCA	26.000	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	Filtro a cartucce	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E55	Impianto Rep. Ferratura 8 cilindri - SALDATURA BRACCI OP 180	3.000	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E56	Impianto Rep. Ferratura 8 cilindri - CABINA FERRATURA OP 180	13.000	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		

Emi n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E59	Impianto Rep. Capannone Centrale - CALDAIA A METANO 327 kW	460	9	24	Polveri totali	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150		
E61	Impianto Rep "PROTOTIPI" SALDATRICI (n. 2 bracci)	3.000	9(*)	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E63	Impianto Rep. Linea 12 cilindri - CABINA FERRATURA	15.000	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E64	Impianto Rep. Capannone Centrale - CALDAIA A GAS NATURALE 327 kW	460	9	24	Polveri totali	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150		
E65	Impianto Rep. "PROTOTIPI" SALDATRICI (n. 1 braccio)	1.500	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E66	Impianto Rep. "PROTOTIPI" SALDATRICI (n. 1 braccio)	1.500	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E67	Impianto Rep. "LINEA SERIE SPECIALI" - CABINA FINITURA (Carbonio- Alluminio)	38.000	9(*)	2	Polveri totali	10	filtro a pannelli	Annuali
E68	Impianto Rep. "LINEA SERIE SPECIALI" - BRUCIATORE	-	-	-	-	-	-	-

Emi n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/dì	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E69	Impianto Rep. "LINEA SERIE SPECIALI" - BRUCIATORE	-	-	-	-	-	-	-
E70	Impianto Rep. "PROTOTIPI" SALDATRICI (n. 1 braccio)	1.500	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E71	Impianto Rep. "PROTOTIPI" SALDATRICI (n. 1 braccio)	1.500	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E72	Impianto Rep. "PROTOTIPI" SALDATRICI (n. 1 braccio)	1.400	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E73	Impianto Rep. "PROTOTIPI" SALDATRICI (n. 1 braccio)	1.400	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E74	Impianto Rep. "PROTOTIPI" SALDATRICI (n. 1 braccio)	1.400	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E75	Impianto Rep. "PROTOTIPI" SALDATRICI (n. 1 braccio)	1.400	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E76	Impianto Rep. "LINEA SERIE SPECIALI" - SALDATRICI (n. 1 braccio)	1.400	9	1	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E77	Impianto Rep. "Attrezzeria- Tracciatura" - ASPIRAZIONE FRESATRICE	1.200	9	8	Polveri totali	10	-	Annuali

Emi n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E78	Impianto Rep. Lastratura 8 cilindri - SALDATURA OP 120	4.000	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E79	Impianto Rep. "Ferratura - PROTOTIPI" - SALDATRICI (n. 1 braccio)	1.500	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E80	Impianto Rep. "Attrezzeria-Trac- ciatura" - CABINA DISCATURA- SALDATURA -TAGLIA SPINE	6.000	9(*)	saltuaria	Polveri totali	10	-	Annuali
E81	Impianto Rep. "PROTOTIPI" SALDATRICI (n. 1 braccio)	1.500	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E82	Impianto Rep. Capannone Centrale - CALDAIA A GAS NATURALE 327 kW	460	9	24	Polveri totali	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150		
E84	Impianto Mensa - CALDAIA A GAS NATURALE 73,2 kW	460	9	24	Polveri totali	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150		
E85	Impianto Rep. Linea 8 cilindri - SALDATURA	4.000	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		

Emi n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E86	Impianto Rep. "Attrezzatura- Tracciatura" - ASPIRAZIONE TRAPANO	1.200	9(*)	saltuaria	Emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante			
E88	Impianto Rep. Linea 8 cilindri - ASPIRAZIONE TRUCIOLI E POLVERI (8 cilindri)	550	9	2	Polveri totali	10	filtro a cartucce	Annuali
E89	Impianto Rep. Linea 12 cilindri - ASPIRAZIONE TRUCIOLI E POLVERI (12 cilindri)	700	9	8	Polveri totali	10	filtro a tasche	Annuali
E90	Impianto Rep. "PROTOTIPI" SALDATRICI (n. 1 braccio)	1.500	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E91	Impianto Rep. "PROTOTIPI" - SALDATRICI (n. 1 braccio)	1.500	9	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E92	Impianto Rep. "LASTRATURA" "Linea 8 cilindri" -SALDATRICI (lastratura)	20.000	12	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E93	Impianto Rep. "LASTRATURA" "Linea 8 cilindri" - SALDATURA BRACCI OP05 (2 bracci)	3.600	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E94	Impianto Rep. "LASTRATURA" "Linea 8 cilindri" - SALDATURA BRACCI OP45 (4 bracci)	6.800	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		

Emi n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E95	Impianto Rep. "LASTRATURA" "Linea 8 cilindri" - CAPPA DI ASPIRAZIONE OP80	40.000	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E96	Impianto Rep. "LASTRATURA" "Linea 8 cilindri" - SALDATURA OP05	1.300	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E97	Impianto Rep. "LASTRATURA" "Linea 8 cilindri" - SALDATURA OP05	1.300	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E98	Impianto Rep. "LINEA MA" - SALDATURA (bracci aspiranti) OP30	2.900	12	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E99	Impianto Rep. "LINEA MA" - SALDATURA (bracci aspiranti) OP40	2.900	12	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E100	Impianto Rep. "LINEA MA" - SALDATURA (bracci aspiranti) OP50	2.900	12	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E101	Impianto Rep. "LINEA MA" - SALDATURA (cappa aspirazione) OP70	16.000	12	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E102	Impianto Rep. "LINEA MA" - SALDATURA (cappa aspirazione) OP90	16.000	12	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		

Emi n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E103	Impianto Rep. "LINEA MA" - SALDATURA (bracci aspiranti) OP110	2.900	12	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E104	Impianto Rep. "LINEA MA" - SALDATURA (bracci aspiranti) OP120	2.900	12	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E105	SALDATURA (bracci aspiranti OP 1-2-3-4-5-6- 10-20-30-40)	9.000	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E106	DISCATURA OP50	25.000	9	16	Polveri totali	10	filtro a cartucce	Annuali
E107- E108- E109- E110	SALDATURA (bracci aspiranti)	1.800	9	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E111	CALDAIA A METANO 310 kW	460	9	24	Polveri totali	5	-	-
					Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35		
					Monossido di Carbonio (CO)	100		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150		
E112	SALDATURA (bracci aspiranti) OP 120	2.900	12	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E113	Impianto Rep. "LINEA MA" - SALDATURA (bracci aspiranti) OP 30bis	2.900	12	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		

Emi n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E114	Impianto Rep. "LINEA MA" SALDATURA (bracci aspiranti) OP 40bis	2.900	12	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E115	Impianto Rep. "LINEA MA" SALDATURA (bracci aspiranti) OP 50bis	2.900	12	16	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuali (Portata, Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Polveri totali	10		
E116	Reparto MA Cabine di revisione	18.320	11,5	15	Polveri totali	10	filtro a cartucce + filtro a tasche	Annuali
E117	Reparto MA Cabine di revisione	18.320	11,5	15	Polveri totali	10	filtro a cartucce + filtro a tasche	Annuali
E118	Reparto MA Cabine di revisione	18.320	11,5	15	Polveri totali	10	filtro a cartucce + filtro a tasche	Annuali
E119	Reparto MA Cabine di revisione	18.320	11,5	15	Polveri totali	10	filtro a cartucce + filtro a tasche	Annuali
E120	Reparto MA Cabine di revisione + ricerca difetti scocca	18.320	11,5	15	Polveri totali	10	filtro a cartucce + filtro a tasche	Annuali

(*) e comunque oltre il tetto dello stabilimento.

- I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
- Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**
 A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
 B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta,

entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

C) Le sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), **devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile** nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Entro il 26/04/2027 e successivamente ogni cinque anni, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

4. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. E3, E54, E120 (per tutti Portata, Polveri, COV come C-org tot)** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale.

8. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

9. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

10. Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti

a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Pratica Sinadoc 21759/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Modena**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **FERRARI SPA**, presso lo stabilimento **SCAGLIETTI LASTRATURA** sito in **via EMILIA EST n. 1163** a **MODENA**, svolge l'attività di costruzione automobili e corse.

Dalla valutazione di impatto acustico allegata a precedente domanda di Autorizzazione Unica Ambientale si rileva che:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico;
- le sorgenti di rumore sono attive sia in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) che in quello notturno (22:00-06:00);
- l'area dello stabilimento è inserita in un'area di classe acustica V, con limiti pari a 70 dBA di giorno e a 60 dBA di notte;
- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto dei valori limite di zona e/o differenziali presso i ricettori considerati.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 452 del 27/01/2025;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente all'impatto acustico;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena – Distretto Area Centro, protocollo n. 189460 del 09/12/2021;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di impatto acustico, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. in fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;
2. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.